



# Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS)

**Modifica del 6 novembre 2019**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 2007<sup>1</sup> sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento è modificata come segue:

*Art. 4 cpv. 2<sup>bis</sup> e 4*

<sup>2bis</sup> Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le imprecisioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale.

<sup>4</sup> Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.

*Art. 8* Periodo determinante per il versamento dei contributi

<sup>1</sup> I contributi devono essere versati nel corso della durata d'esercizio fino alla messa fuori servizio definitiva di una centrale nucleare o di un altro impianto nucleare. È fatto salvo l'obbligo di versare contributi dopo la messa fuori servizio definitiva.

<sup>2</sup> Per messa fuori servizio definitiva si intende:

- a. nel caso di una centrale nucleare, l'interruzione definitiva dell'esercizio produttivo;
- b. nel caso di un altro impianto nucleare, l'interruzione definitiva dell'esercizio.

<sup>1</sup> RS 732.17

<sup>3</sup> I calcoli sono fondati su una durata d'esercizio presunta delle centrali nucleari di 50 anni. Se una centrale nucleare può essere mantenuta in esercizio più a lungo, il DATEC adegua la base di calcolo.

<sup>4</sup> La durata d'esercizio presunta per gli impianti di smaltimento è stabilita nel programma di smaltimento delle scorie.

#### *Art. 8a* Calcolo e determinazione dei contributi

<sup>1</sup> I contributi sono calcolati in modo tale che, al momento della messa fuori servizio definitiva, il corrispondente capitale accumulato, tenuto conto del reddito del capitale e del tasso di rincarato, possa coprire i prevedibili costi di disattivazione e di smaltimento.

<sup>2</sup> L'importo dei contributi è determinato in base:

- a. al patrimonio dei Fondi;
- b. ai costi di disattivazione e di smaltimento stabiliti;
- c. ai costi amministrativi dei Fondi;
- d. al reddito del capitale accumulato nonché al tasso di rincarato.

<sup>3</sup> Per il calcolo deve essere utilizzato un modello attuariale; il calcolo è eseguito per ogni singolo impianto.

<sup>4</sup> Il reddito del capitale e il tasso di rincarato sono fissati nell'allegato 1. In caso di sostanziali modifiche delle condizioni quadro, il DATEC adegua l'allegato 1 d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze e il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca.

#### *Art. 9 cpv. 2 lett. a*

<sup>2</sup> La Commissione effettua una tassazione intermedia se:

- a. da un nuovo calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento risulta una differenza superiore al 10 per cento rispetto all'ultimo studio sui costi;

#### *Art. 9a cpv. 2 e 3*

##### *2 Abrogato*

<sup>3</sup> Se sulla base di una tassazione o di una tassazione intermedia devono essere versati contributi dopo la messa fuori servizio definitiva, la Commissione può accordare termini di pagamento fino a cinque anni.

#### *Art. 9c cpv. 1*

<sup>1</sup> Se una centrale nucleare viene messa fuori servizio definitivamente prima che abbia raggiunto una durata d'esercizio di 50 anni, ai fini degli articoli 8, 8a, 9 e 9a, quale data di messa fuori servizio definitiva viene considerato il momento in cui sarebbe stata raggiunta la durata d'esercizio di 50 anni.

*Art. 13a* Rimborso

Il capitale accumulato in eccedenza nei Fondi è rimborsato ai proprietari tenuti a versare contributi dopo il conteggio finale secondo l'articolo 78 capoverso 2 LENU.

*Art. 14* Quadro finanziario

<sup>1</sup> La Commissione stabilisce un quadro finanziario per il versamento delle risorse dei Fondi per il periodo di tassazione quinquennale successivo, conformemente all'articolo 9 capoverso 1. A tale scopo si basa:

- a. sui costi di disattivazione e di smaltimento prevedibili fissati dal DATEC;
- b. sullo studio sui costi.

<sup>2</sup> In casi eccezionali la Commissione può adeguare il quadro finanziario precedentemente stabilito.

*Art. 14a* Domanda di versamento delle risorse dei Fondi

<sup>1</sup> I proprietari chiedono alla Commissione il versamento delle risorse dei Fondi a partire dal momento in cui devono sostenere costi di disattivazione e di smaltimento, presentando annualmente un piano dei costi.

<sup>2</sup> La Commissione approva il piano dei costi e versa ratealmente ai proprietari l'80 per cento dei versamenti autorizzati, esclusa l'imposta sul valore aggiunto.

*Art. 14b* Procedura per il versamento delle risorse dei Fondi

<sup>1</sup> I proprietari allestiscono, all'attenzione della Commissione, un conteggio finale dei costi di disattivazione e di smaltimento accumulati e da essi coperti.

<sup>2</sup> La Commissione approva il conteggio finale e compensa le differenze tra i versamenti già effettuati e i costi effettivamente accumulati.

<sup>3</sup> Le risorse dei Fondi sono versate solamente se i proprietari in questione non sono in ritardo con il pagamento dei contributi.

<sup>4</sup> Il proprietario può scegliere se addebitare il pagamento sul suo deposito o se compensarlo nell'ambito dei contratti di assicurazione e delle garanzie.

<sup>5</sup> La Commissione stabilisce in una direttiva i dettagli della procedura per il versamento e i requisiti per il piano dei costi e il conteggio finale.

*Art. 15 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> I due Fondi possono essere gestiti congiuntamente.

*Art. 21* Commissione

<sup>1</sup> La Commissione si compone di undici membri al massimo.

<sup>2</sup> I proprietari hanno diritto a un'adeguata rappresentanza, ma al massimo a un terzo dei seggi della Commissione.

<sup>3</sup> I collaboratori del DATEC, dell'IFSN e di imprese che hanno collaborato alla verifica degli studi sui costi su mandato del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento non possono essere nominati come membri della Commissione o dei comitati.

<sup>4</sup> Per la rappresentanza dei sessi e delle comunità linguistiche si applicano per analogia gli articoli 8c capoverso 1 e 8c<sup>bis</sup> capoverso 1 OLOGA<sup>2</sup>. È possibile derogare eccezionalmente a queste disposizioni per ragioni concernenti le qualifiche professionali.

<sup>5</sup> La Commissione può far capo a specialisti.

*Art. 22 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> I proprietari hanno diritto a un'adeguata rappresentanza, ma al massimo a un terzo dei seggi di ciascun comitato o di ciascun gruppo di specialisti.

*Art. 27 Servizio di revisione*

<sup>1</sup> Al Servizio di revisione e alla revisione si applicano per analogia le disposizioni relative alla revisione ordinaria del diritto della società anonima.

<sup>2</sup> Il Servizio di revisione presenta il risultato degli esami alla Commissione e al DATEC, a destinazione del Consiglio federale.

<sup>3</sup> Dopo la presentazione di nuovi studi sui costi e prima della fissazione dei contributi, il Servizio di revisione certifica la plausibilità del modello attuariale e ne verifica il corretto funzionamento nonché l'acquisizione dei dati dagli studi sui costi.

*Art. 29a cpv. 2 lett. d*

<sup>2</sup> Il DATEC ha le seguenti competenze:

- d. su proposta della Commissione, definisce il profilo dei requisiti per i membri della Commissione, i presidenti del comitato per gli investimenti e del comitato per il controllo dei costi e per i rispettivi membri.

## II

<sup>1</sup> L'allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.

<sup>2</sup> L'allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.

<sup>2</sup> RS 172.010.1

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

6 novembre 2019

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

*Allegato 1*  
(art. 8a cpv. 3)

## **Reddito del capitale e tasso di rincarò**

Per il calcolo dei contributi secondo l'articolo 8a capoversi 1 e 2 si suppone:

1. un reddito del capitale del 2,1 per cento (dedotti i costi di gestione del patrimonio, comprese le spese bancarie e le tasse di negoziazione);
2. un tasso di rincarò dello 0,5 per cento.

*Allegato 2*  
(art. 8a cpv. 2, 9 cpv. 2 e 2<sup>bis</sup>)

## **Definizioni e regole per determinare il valore dei Fondi**

*N. 3 e 4.2*

Nella presente ordinanza:

3 *Abrogato*

4 Il termine *valore teorico* indica:

4.2 dopo la messa fuori servizio definitiva: il valore attuale dei costi futuri secondo lo studio sui costi più recente, al termine dell'anno civile considerato fino alla conclusione dei lavori di disattivazione o di smaltimento, tenuto conto del reddito del capitale e del tasso di rincaro di cui all'allegato 1.

